



Trento, 28 febbraio 2011
AR/lb
CIRCOLARE N. 13/2011

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: TFR provinciale – nota INPDAP

Con riferimento alla modifica legislativa contenuta nell'articolo 16, della LP 27/2010, si invia la nota pervenuta dall'INPDAP.

Nella nota si precisa che sino all'attuazione dell'art 74, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che può avvenire solo mediante norme emanate ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige, la corresponsione diretta del TFR da parte degli enti provinciali non può portare alla mancata iscrizione del dipendente all'INPDAP.

In concreto, quindi, diversamente da quanto si riteneva, anche i dipendenti a tempo determinato dovranno continuare ad essere iscritti all'INPDAP al raggiungimento dell'anno di servizio e, alla loro cessazione, gli stessi riceveranno la quota IPS INPDAP, mentre per i lavoratori a tempo indeterminato assunti dall'1 gennaio 2011, ritorna a versarsi il contributo ex INADEL esattamente come in uso nel 2010.

Questo porterà alla necessità di modificare anche le comunicazioni mensili all'INPDAP (DMA) per le quali si continuerà a dichiarare il versamento dei contributi riferito ad IPS e non a TFR.

Sulla base di questa novità dovranno pertanto essere sistemate le posizioni contributive dei dipendenti anche con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio.

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente
dott. Marino Simoni

All: come nel testo



alla Provincia Autonoma di Trento
ai Comuni del Trentino

alle A.P.S.P.

alle Comunità di Valle
(ec Comprensori)

a tutte le Amministrazioni
della provincia di Trento
in regime di TFR prov.le

Trento, 28/02/2011

Oggetto: art. 16 della legge della provincia di Trento del 27 dicembre 2010 n. 27, integrativo dell'art. 9 della legge della Provincia di Trento del 03 febbraio 1997, n. 2 di istituzione del tfr provinciale.

A seguito delle indicazioni fornite in merito dalle Direzioni Centrali INPDAP delle Entrate e Posizione Assicurativa e della Previdenza, si formulano le seguenti precisazioni.

L'art. 16 della legge provinciale della provincia di Trento del 27 dicembre 2010, che aggiunge il comma 13bis all'art. 9 della legge provinciale del 03 febbraio 1997, n. 2, che ha istituito il cosiddetto tfr provinciale per i dipendenti delle amministrazioni indicate nella stessa norma, prevede che:

- per il personale delle amministrazioni interessate dalla disciplina del "tfr provinciale" assunto a tempo determinato a decorrere dal 01 gennaio 2011 o con meno di 360 giorni di servizio alla medesima la Provincia, relativamente a ciascun rapporto di lavoro, provvede alla diretta corresponsione del TFR provinciale con onere a proprio carico;
- per il personale sopra menzionato e per quello assunto a tempo indeterminato a partire dal 01 gennaio 2011 continua a trovare applicazione la disciplina del "TFR provinciale", fermo restando il meccanismo di calcolo della retribuzione netta della normativa nazionale;
- resta confermata la restante disciplina contenuta nel citato art. 9 della legge n. 2/1997.

Occorre, in proposito, sottolineare che, in base all'art. 74, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la corresponsione diretta del TFR da parte degli enti di appartenenza e la contestuale cessazione di ogni contribuzione previdenziale all'Inpdap possono essere disposte solo mediante norme emanate ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige e garantendo assenza di costi aggiuntivi per la finanza pubblica.



Pertanto, in attesa dell'attuazione del citato art. 74 della legge 388/2000 e tenuto conto dei vincoli in esso contenuti, la norma in oggetto va interpretata nel senso che:

- rimane confermato l'istituto del TFR provinciale per tutti i dipendenti della provincia e degli altri enti indicati dalla legislazione provinciale in materia; conseguentemente, per gli stessi resta ferma l'iscrizione all'Inpdap ai fini dell'indennità di premio servizio che, ai sensi del citato art. 9 della legge provinciale n. 2/1997, è erogata al datore di lavoro;
- il personale assunto a tempo determinato resta escluso dall'iscrizione all'Inpdap a condizione che il rapporto di lavoro sia inferiore all'anno;
- resta ferma la contribuzione all'Inpdap nella misura (6,10 della retribuzione contributiva utile) e nella ripartizione fra lavoratore (2,50%) e datore di lavoro (3,60%) oggi vigenti per gli iscritti all'istituto in regime indennità premio servizio.

IL DIRIGENTE
Dr. Andrea Mario Bohny

